Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 16 maggio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 aprile 1964, n. 284.

Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

CLASSIFICAZIONE, ATTRIBUZIONI, DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE

Art. 1.

Distinzione delle carriere

Le carriere del personale di segreteria, esecutivo ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato, sono distinte come segue:

Carriera di concetto;
Carriera esecutiva;
Carriera del personale ausiliario;
Carriera del personale ausiliario tecnico.

Agli uffici dell'Avvocatura dello Stato è addetto personale di dattilografia.

Art. 2.

Qualifiche della carriera di concetto

La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

Segretario capo;
Segretario principale;
Primo segretario;
Segretario;
Segretario aggiunto;
Vice segretario.

Art. 3.

Qualifiche della carriera esecutiva

La carriera esecutiva comprende le seguenti qualifiche:

Archivista superiore;
Archivista capo;
Primo archivista e assistente alla vigilanza;
Archivista;
Applicato;
Applicato aggiunto.

Art. 4.

Qualifica e inquadramento del personale di dattilografia

Il personale di dattilografia ha la qualifica di dattilografo e viene assunto nel ruolo previsto dalla tabella *C* allegata alla presente legge.

Art. 5.

Qualifiche della carriera del personale ausiliario

La carriera del personale ausiliario comprende le seguenti qualifiche:

Commesso capo;
Commesso;
Usciere capo;
Usciere;
Inserviente.

Art. 6.

Qualifiche del personale ausiliario tecnico

La carriera del personale ausiliario tecnico comprende le seguenti qualifiche:

Agente tecnico capo;
Agente tecnico.

Art. 7.

Ruoli organici

I ruoli organici del personale delle carriere di concetto, esecutiva, del personale di dattilografia, del personale ausiliario e del personale ausiliario tecnico della Avvocatura dello Stato sono stabiliti dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* allegate alla presente legge, che sostituiscono quelle allegate alla legge 22 maggio 1960, n. 520.

Art. 8.

Attribuzioni del segretario generale e degli avvocati distrettuali dello Stato

Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato esercita le funzioni che sono conferite al capo del personale dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Egli esercita la sorveglianza su tutto il personale delle carriere di concetto, esecutiva, sul personale di dattilografia, ausiliario ed ausiliario tecnico.

Gli avvocati distrettuali dello Stato sovrintendono al funzionamento dei servizi espletati presso le rispettive avvocature distrettuali dal personale di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 9.

Attribuzioni del personale di concetto

Il personale della carriera di concetto esercita le funzioni ad esso attribuite dall'articolo 1 della legge 22 maggio 1960, n. 520.

Art. 10.

Attribuzioni del personale della carriera esecutiva

Il personale della carriera esecutiva provvede alla tenuta dei registri, delle rubriche, del protocollo e dell'archivio; e può essere adibito ad altre mansioni ivi compresa quella di dattilografia, qualora esigenze di servizio lo richiedano.

Art. 11.

Attribuzioni del personale di dattilografia

Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia con i servizi ad essa inerenti.

Art. 12.

Attribuzioni del personale ausiliario

Il personale ausiliario provvede al mantenimento dell'ordine e della pulizia negli uffici nonchè alla custodia delle sedi dell'Avvocatura dello Stato, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.

Art. 13.

Mansioni del personale ausiliario tecnico

Gli agenti tecnici capi e gli agenti tecnici provvedono alla manutenzione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature d'ufficio, alla guida e manutenzione degli automezzi ed alle altre incombenze previste dagli ordinamenti di servizio.

Art. 14.

Distribuzione del personale

Il personale delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia, ausiliaria ed ausiliaria tecnica è assegnato all'Avvocatura generale dello Stato ed alle avvocature distrettuali nello Stato nel numero che il Comitato permanente ritiene necessario per il funzionamento dei servizi.

TITOLO II

CARRIERA DI CONCETTO - ACCESSO E SVOLGIMENTO

Art. 15.

Concorsi di ammissione - Commissione di esame - Svolgimento delle prove - Promozioni

I concorsi di ammissione alla carriera di concetto, la nomina e la composizione della Commissione di esame, lo svolgimento delle prove di esame e le promozioni, sono regolati dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1960, n. 520, e, per la parte in cui questi non dispongono, dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

TITOLO III

CARRIERA ESECUTIVA - ACCESSO E SVOLGIMENTO

Art. 16.

Nomina ad applicato aggiunto

La nomina in prova ad applicato aggiunto si consegue mediante pubblico concorso per esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica, muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado ed in possesso dei requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli esami comprendono due prove scritte, una prova orale ed una prova pratica di dattilografia, una prova facoltativa di stenografia o su mezzi meccanici indicati nel bando di concorso.

Le prove scritte hanno per oggetto:

1) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di storia e letteratura italiana contemporanea.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte, su elementi di aritmetica e su nozioni elementari di statistica.

La prova pratica di dattilografia consiste nella scritturazione a macchina di almeno due facciate di carta uso bollo sotto dettatura.

Per essere ammessi alla prova facoltativa il candidato deve avere conseguito l'idoneità nelle prove obbligatorie.

La prova facoltativa di stenografia consiste in un esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti.

Art. 17.

Commissione esaminatrice e valutazione delle prove facoltative

La Commissione esaminatrice del concorso per applicato aggiunto si compone:

1) di un vice avvocato dello Stato, con funzioni di presidente;

2) di un sostituto avvocato dello Stato o di un procuratore capo o di un procuratore dello Stato;

3) di un insegnante di ruolo di materie letterarie di istituto medio.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

Per le prove di dattilografia e stenografia possono essere aggregati alla Commissione membri aggiunti.

Alla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nella prova pratica ed in quella orale, la Commissione aggiunge da uno a tre punti quando il candidato supera la prova facoltativa di stenografia.

Art. 18.

Promozione ad applicato

La promozione ad applicato si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati aggiunti dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 19.

Promozione ad archivista

La promozione ad archivista si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 20.

Promozione a primo archivista

Per la promozione a primo archivista si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 185 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 21.

Promozione ad archivista capo e ad archivista superiore

Le promozioni ad archivista capo e ad archivista superiore si conseguono mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

Titolo IV

PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Art. 22.

Concorso di ammissione

Il personale di dattilografia è assunto in prova mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica, muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ed in possesso degli altri requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 23.

Commissione esaminatrice, svolgimento e valutazione delle prove

La Commissione esaminatrice del concorso si compone:

1) di un vice avvocato dello Stato, presidente;

2) di un procuratore capo o di un procuratore dello Stato;

3) di un insegnante di ruolo di materie letterarie di istituto medio.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 24.

Svolgimento delle prove

L'esame di concorso comprende:

a) una prova scritta;

b) una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni che saranno loro affidate.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura su carta uso bollo, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura della parte di brano in tempo minore possono, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Nel saggio non è permesso il cambiamento del foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la Commissione tiene conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

Per l'espletamento del saggio è utilizzato un brano prescelto di volta in volta prima dell'inizio delle operazioni di esame dalla Commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, civile o penale, o di una decisione amministrativa, pubblicata in una rivista giuridica, oppure di una memoria difensionale.

Una copia dattiloscritta del brano prescelto è distribuita a ciascuno dei candidati prima dell'inizio del saggio.

Il brano deve essere, di volta in volta, diverso e di pari lunghezza.

La comunicazione ai candidati dell'ammissione alla prova pratica, dovrà contenere anche la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'invito all'espletamento della prova pratica deve essere data ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

Art. 25.

Punteggio

La Commissione esaminatrice dispone di trenta punti per ciascuna prova.

Non è ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato almeno ventuno trentesimi nella prova scritta.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno ventuno trentesimi nella prova pratica.

I concorrenti idonei sono collocati in graduatoria secondo il totale dei voti riportati da ciascuno, osservate le disposizioni generali in vigore sulle preferenze a parità di merito.

Art. 26.

Trattamento economico

Al personale di dattilografia dell'Avvocatura dello Stato compete il trattamento economico previsto dalla tabella *C* allegata alla presente legge.

Gli intervalli di tempo richiesti per la attribuzione degli stipendi indicati nella tabella stessa si computano dalla data di assegnazione dello stipendio precedente.

Ciascuno degli stipendi suddetti è suscettibile di aumenti periodici, a norma dell'articolo 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Gli stipendi successivi a quello iniziale sono attribuiti con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del Comitato permanente. Il provvedimento difforme dal parere deve essere motivato.

Quando è dato parere o è emesso provvedimento contrario alla attribuzione dello stipendio, il riesame della posizione del dattilografo può aver luogo, anche d'ufficio, dopo almeno un anno dal parere del Comitato permanente. In tal caso il nuovo stipendio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di attribuzione.

TITOLO V

CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO ED AUSILIARIO TECNICO - ACCESSO E SVOLGIMENTO

Art. 27.

Nomina di inserviente ed agente tecnico

La nomina ad inserviente in prova e quella ad agente tecnico in prova si conseguono mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e siano in possesso degli altri requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato, dallo articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, oltre ad una prova di idoneità tecnica per gli aspiranti a posti di agente tecnico.

La Commissione esaminatrice è composta da un vice avvocato dello Stato, che la presiede, da due sostituti o procuratori capo o procuratori dello Stato.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

Per la prova pratica della conduzione di autoveicoli sarà aggregato alla Commissione un appartenente alla carriera del personale tecnico.

Art. 28.

Promozione ad usciere

La promozione ad usciere si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 29.

Promozione ad usciere capo

La promozione ad usciere capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 30.

Promozione a commesso e commesso capo

Le promozioni a commesso e a commesso capo sono conferite a scelta, su designazione del Comitato permanente, agli appartenenti allo stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

Art. 31.

Promozione ad agente tecnico capo

La promozione ad agente tecnico capo è conferita a scelta, su designazione del Comitato permanente, agli agenti tecnici dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DIVERSE CARRIERE

Art. 32.

Comitato permanente

La composizione del Comitato permanente considerato nella presente legge e le funzioni ad esso demandate sono regolate dall'articolo 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520.

Art. 33.

Commissione di disciplina

Le funzioni che il testo unico delle leggi concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato demanda alla Commissione di disciplina sono esercitate da una Commissione nominata annualmente con decreto dello Avvocato generale dello Stato.

Essa è composta da un vice avvocato generale dello Stato, che la presiede, da un sostituto avvocato generale dello Stato e da un impiegato della carriera di concetto.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un procuratore dello Stato.

Art. 34.

Rapporto informativo e giudizio complessivo

Per gli impiegati ai quali si riferisce la presente legge e che prestano servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato, il rapporto informativo è compilato

dal segretario generale, il quale esprime anche il giudizio complessivo.

Per il personale che presta servizio presso le avvocature distrettuali dello Stato il rapporto informativo è compilato dall'avvocato distrettuale dello Stato il quale esprime anche il giudizio complessivo.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.
Inquadramento nei nuovi ruoli

Il personale attualmente inquadrato nei ruoli di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* quadro 1° allegate alla legge 22 maggio 1960, n. 520, è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di cui alle tabelle *A*, *B* e *D* allegate alla presente legge, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo di provenienza.

Art. 36.
Inquadramento nelle nuove qualifiche del personale ausiliario tecnico

Il personale della carriera ausiliaria appartenente al ruolo ordinario con la qualifica di agente tecnico, è inquadrato nella qualifica di agente tecnico nel ruolo di cui alla tabella *E* allegata alla presente legge, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo di provenienza.

Art. 37.
Inquadramento del personale che abbia svolto mansioni di autista

Nella prima attuazione della presente legge il personale della carriera ausiliaria che ha svolto esclusivamente e continuativamente mansioni di autista da almeno due anni alla data di entrata in vigore, può essere inquadrato nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria tecnica, su domanda da presentarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data suddetta.

Art. 38.
Soppressione dei posti aggiunti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i posti aggiunti istituiti presso l'Avvocatura dello Stato a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496.

Il personale che occupa tali posti è collocato nei posti di ruolo ordinario con la qualifica rivestita e secondo l'ordine attuale di ruolo.

Art. 39.
Inquadramento del personale dei ruoli aggiunti

Gli impiegati dei ruoli aggiunti delle carriere esecutiva ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato, sono inquadrati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero e salvo riassorbimento in occasione delle prime vacanze, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari, conservando la precedente anzianità di qualifica e di carriera.

Gli impiegati inquadrati a sensi del presente articolo sono collocati nelle rispettive qualifiche, prendendo posto, nell'ordine, dopo l'ultimo degli impiegati già appartenenti al ruolo ordinario.

In corrispondenza all'inquadramento di impiegati in soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale delle rispettive carriere.

Art. 40.
Inquadramento del personale non di ruolo

Il personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore presso l'Avvocatura dello Stato che ottenga successivamente l'inquadramento nei ruoli aggiunti sarà inquadrato, anche in soprannumero, e salvo riassorbimento in occasione delle prime vacanze, nella corrispondente qualifica del ruolo ordinario, prendendo posto dopo l'ultimo dei già appartenenti al ruolo ordinario.

Art. 41.
Inquadramento del personale comandato da altre Amministrazioni

Il personale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio da almeno due anni presso l'Avvocatura dello Stato in qualità di comandato, può essere, a domanda, inquadrato nella corrispondente qualifica dei ruoli ordinari dell'Avvocatura dello Stato, prendendo posto dopo l'ultimo iscritto nella qualifica e conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturate nel ruolo di provenienza.

Le domande di cui al primo comma dovranno essere presentate entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 42.
Procedura di inquadramento

All'inquadramento del personale ai sensi degli articoli precedenti provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Avvocato generale dello Stato, sentito il Comitato permanente.

Art. 43.
Concorsi per l'accesso alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria

Per il conferimento dei posti che risulteranno disponibili per effetto della presente legge, dopo eseguito l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, nella qualifica iniziale delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria ed ausiliaria tecnica e fino alla concorrenza di un terzo dei posti stessi, potranno essere indetti, una volta tanto, concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo dell'Avvocatura dello Stato, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, semprechè quest'ultimo personale, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti comunque servizio da almeno un anno presso l'Avvocatura dello Stato.

Art. 44.
Conferimento dei posti disponibili nelle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria ed ausiliaria-tecnica

Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili che si renderanno tali per effetto della prima applicazione della presente legge, nelle varie qualifiche delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria ed ausiliaria-tecnica, sarà provveduto entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 45.

Riduzione dei limiti di anzianità

Il personale cui si riferisce la presente legge, in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, beneficerà, per una sola volta, e sino alla data del 31 dicembre 1967, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà e comunque per un massimo di trenta mesi, dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Art. 46.

Norme in materia di trattamento economico

Al personale cui si riferisce la presente legge, in servizio presso l'Avvocatura dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa, è attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali nella misura del 2,50 per cento ciascuno dello stipendio iniziale nella qualifica di appartenenza alla data medesima.

Art. 47.

Rinvio

Per quanto non previsto nella presente legge e dal testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e dal relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e dal regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 48.

Abrogazione di norme

Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con quelle della presente legge e restano, in ogni caso, espressamente salve le vigenti disposizioni relative al riassorbimento dei posti conferiti in soprannumero nelle qualifiche delle varie carriere.

Art. 49.

Onere finanziario

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verrà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate determinate dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1964

SEGNI

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA A

Carriera del personale di concetto

Coefficiente	Qualifica	
500	Segretario capo	1
402	Segretario principale	6
325	Primo segretario	9
271	Segretario	24
229	Segretario aggiunto	
202	Vice segretario	
	Totale	40

TABELLA B

Carriera del personale esecutivo

Coefficiente	Qualifica	
325	Archivista superiore	18
271	Archivista capo	27
229	Primo archivista e Assistente alla vigilanza	40
202	Archivista	115
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	
	Totale	200

TABELLA C

Ruolo del personale di dattilografia

Dattilografi n. 40

Coefficiente		Stipendio lordo annuo
157	Stipendio iniziale	471.000
180	Stipendio dopo 2 anni dal precedente	540.000
202	Stipendio dopo 8 anni dal precedente	606.000
229	Stipendio dopo 10 anni dal precedente	687.000

TABELLA D

Carriera del personale ausiliario

Coefficiente	Qualifica	
180	Commesso capo	3
173	Commesso	25
159	Usciere capo	106
151	Usciere	
142	Inserviente	
	Totale	134

TABELLA E

Carriera del personale ausiliario tecnico

Coefficiente	Qualifica	
173	Agente tecnico capo	2
159	Agente tecnico	10
	Totale	12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1964, n. 285.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:

16) Storia delle relazioni economiche internazionali;
17) Storia dell'agricoltura;
18) Diritto agrario;
19) Legislazione del lavoro.

Art. 74. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di « Farmacognosia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1964, n. 286.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 27. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

26) Neuropsichiatria infantile;
27) Chirurgia infantile;
28) Fisiopatologia ostetrica e ginecologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 287.

Autorizzazione al Commissariato per la Gioventù Italiana, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 287. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, il Commissariato per la Gioventù Italiana, con sede in Roma, via Armando Diaz n. 20, viene autorizzato ad accettare dal rev. don Giuseppe Passarelli, la donazione di un appezzamento di terreno della superficie complessiva di 6080 mq., sito in Castellabate (Salerno), oggetto dei rogiti notarili Carmelo De Chiara n. 31788 del 19 dicembre 1961 n. 35994 del 24 dicembre 1962.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1964, n. 288.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 288. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale

per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dal comune di Cervignano del Friuli (Udine), consistente in un terreno edificatorio da adibire esclusivamente per la costruzione di un Centro di addestramento professionale, come da atto di donazione per notar Nicolò Quarantotto, rep. n. 11894, fascicolo 6430 del 22 ottobre 1957.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1964, n. **289.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale di Ferrara.

N. 289. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale di Ferrara, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1964, n. **290.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale di Gallarate (Varese).

N. 290. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale di Gallarate (Varese), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 57. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1964.

Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti: l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Parma approvato con regio decreto 25 marzo 1920 e il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 29 giugno 1933, n. 514;

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Parma;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e agli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni, è disposto:

a) il deposito dello schema del secondo elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Prefettura di Parma;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Parma;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio dei detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Parma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 aprile 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Parma

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Torrente Noveglia	Ceno	Bardi	Tutto il suo corso
2	Rio Ario	Noveglia	Id.	Id.
3	Rio Gravago e Rosta	Id.	Id.	Id.
4	Rio Castagnarsa	Gravago	Id.	Id.
5	Rio Bacedracco	Id.	Id.	Id.
6	Rio Brugnola	Noveglia	Id.	Id.
7	Rio Osacca	Id.	Id.	Id.
8	Rio Cavatorta	Id.	Id.	Id.
9	Rio di Tolarolo	Id.	Id.	Id.
10	Torrente Tonsina	Ceno	Id.	Id.
11	Rio Sbalanzona	Tonsina	Id.	Id.
12	Rio dei Masaroni	Ceno	Id.	Id.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
13	Rio Levra o dei Laghi	Ceno	Bardi	Tutto il suo corso
14	Rio d'Omei	Id.	Id.	Id.
15	Torrente Lecca	Id.	Id.	Id.
16	Rio Gorivado	Lecca	Id.	Id.
17	Rio Garibando	Id.	Id.	Id.
18	Rio Serra o Grande	Id.	Id.	Id.
19	Rio Racchè o Pianello	Id.	Id.	Id.
20	Rio Porcellana	Ceno	Id.	Id.
21	Rio delle Vigne	Porcellana	Id.	Id.
22	Torrente Dorbora o Dorbola inf. n. 1	Ceno	Id.	Id.
23	Rio Magnano	Dorbora	Id.	Id.
24	Rio di Vischeto	Ceno	Id.	Id.
25	Rio dei Galli	Id.	Id.	Id.
26	Rio della Bestia	Id.	Id.	Id.
27	Torrente Corsenna del Berlini	Id.	Id.	Id.
28	Rio della Pernice inf. n. 1	Id.	Id.	Id.
29	Rio Corsenna di Chiesa Bianca	Pernice	Id.	Id.
30	Rio dei Servini inf. n. 1	Ceno	Id.	Id.
31	Rio della Libbia	Id.	Id.	Id.
32	Rio Oppi	Arcina	Albareto	Id.
33	Stagno di Ragazzola o Peschiera	Po	Roccabianca	Id.
34	Rio Cordale	Parma	Tizzano	Id.
35	Rio Vessolo	Id.	Id.	Id.
36	Rio del Molinetto	Ceno	Varsi	Id.
37	Rio	Id.	Pellegrino P.se	Id.
38	Lago Scuro	Enza	Monchio delle Corti	Id.
39	Rio Scuro	Id.	Id.	Id.
40	Fosso della Giarella	Id.	Palanzano	Id.
41	Fosso delle Andrelle	Id.	Id.	Id.
42	Lago Ballano	Rio Piella	Corniglio	Id.
43	Rio del Poderà	Baganza	Calestano	Id.
44	Rio Pianazzo	Lubiana	Tornolo	Id.
45	Rio Acquatorta	Parma	Corniglio	Id.
46	Guadine	Id.	Id.	Id.
47	Rio Bellafoglia	Taro	Fornovo e Collecchio	Tutto il suo corso Costituisce confine fra i due comuni
48	Rio Fratta	Ceno	Bardi	Tutto il suo corso
49	Gavello	Id.	Noceto	Id.
50	Rio Aquidano	Id.	Borgotaro	Id.
51	Rio della Piana	Id.	Id.	Id.
52	Rio Chiostra	Lubiana Scura	Tornolo	Id.
53	Rio Misele	Id.	Id.	Id.
54	Rio Saide	Ceno	Varano M.	Id.
55	Rio Pradarolo	Id.	Id.	Id.
56	Rio Fontana	Parmarossa	Tizzano V.P.	Id.
57	Rio Ceriatico	Baganza	Calestano	Id.

SORGENTI

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua e località per le sorgenti 5
	Sorgenti			
58	Lago Sproso	—	Albareto	Cese Cipalo
59	Cubila	—	Id.	Groppo del Soldato
60	Comunalia	—	Id.	Id.
61	Lama bassa	—	Id.	Cento Croci
62	I Lagacci	—	Bardi	Lagacci 9 sorgenti
63	Gambone	—	Id.	Mazzini Assirati
64	Tavo Est-ovest	—	Id.	Id.
65	Cordani	—	Id.	Id.
66	Lugagnana	—	Id.	Id.
67	Grossa o del Frasso	—	Id.	Id.
68	Pianello	—	Id.	Id.
69	Soragneto	—	Id.	Id.
70	Prato di Martino	—	Id.	Id.
71	Sermasoni	—	Id.	Cogno di Gazzo
72	Botasso	—	Bedonia	Monti
73	Merelli	—	Id.	Cà Merelli
74	Lavaio	—	Id.	Cà Giulia (Prato)
75	Fontana della Mola	—	Id.	Cornolo
76	Bagno Rezzo	—	Id.	Id.
77	Fontana Ricca o di Pravera	—	Id.	Id.
78	Roncallo	—	Id.	Id.
79	Porco Morto	—	Id.	Casaleto
80	Canadelia	—	Berceto	Campo Roberto
81	Laura I	—	Id.	Part. 50, foglio n. 96
82	Laura II	—	Id.	Id.
83	Campana	—	Bore	Lendinara
84	Ginepro	—	Id.	Id.
85	Marenghi	—	Id.	Marenghi
86	Biancospino	—	Id.	Vallescura
87	Nanioli Alta	—	Id.	Nanioli
88	Nanioli Bassa	—	Id.	Id.
89	Bugone Superiore	—	Id.	Bugone Superiore
90	Bugone Inferiore	—	Id.	Vallata del Bugone e del monte Pratobello
91	I Ronchi Alta	—	Id.	I Ronchi
92	I Ronchi Bassa	—	Id.	Id.
93	Pianadato	—	Id.	Pianadato
94	Alvarà	—	Id.	Zermani
95	Camminata di San Martino o Selvola	—	Borgotaro	Selvola di S. Martino
96	Lama di Nassei	—	Id.	Oceto
97	Cà di Vona	—	Id.	Monte Arsone
98	Pian di Martino	—	Id.	Pian di Martino
99	Tre Fontane	—	Id.	Tre Fontane
100	Nola	—	Id.	Pianaccio
101	Giumello	—	Id.	Castone del Forza
102	Miarina	—	Calestano	Alpicella
103	Tavolana (2 sorgenti)	—	Id.	Tavolana
104	Sopra Montale	—	Id.	Montale
105	Castello	—	Id.	Marzolara
106	Magazzola	—	Id.	Magazzola
107	Cantinazza	—	Id.	Vallerano
108	Nutria	—	Id.	Lama
109	Fornasa	—	Compiano	Cereseto

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati o attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua e località per la sorgente 5
110	Lobia	—	Compiano	Cereseto
111	Ciapei	—	Id.	Id.
112	Laghetto	—	Corniglio	Marra
113	Arole	—	Id.	Id.
114	Tugo	—	Langhirano	La Costa
115	Pozzo	—	Id.	Cozzano
116	Verola	—	Neviano Arduini	Antreola
117	Casoni	—	Id.	Id.
118	Fontana del Salice	—	Pellegrino P.se	I Manini
119	Casalicchio	—	Id.	Casalicchio
120	Passetti	—	Id.	Mariano
121	Lobbie (3 sorgenti)	—	Id.	Ceriato part.lla 292-47 48, foglio n. 55
122	Chiodina	—	Id.	Chiodina
123	Travaglio Chiavica	—	Id.	Ceriato
124	Cà Bianca	—	Id.	Cà Bianca
125	Fontanafredda	—	Id.	Monte Castellaro
126	Pedersino (2 sorgenti)	—	Id.	Molino di Pedersino
127	Bernaia	—	Id.	Sabbioni
128	Carbognano	—	Id.	Carbognano particella 44. foglio n. 8
129	Piancodarino	—	Id.	Ranzano
130	Lama	—	Id.	Vaestano
131	Sdema	—	Id.	Sdema
132	Ronco dei Tigli	—	Id.	Capoluogo
133	Lavasello	—	Id	Lavasello
134	Fornello	—	Sala Bag.	Fornello
135	Ponte di Legno	—	Terenzo	Ponte di Legno
136	Canale	—	Tizzano V. P.	Monte Pelato
137	Maseto	—	Id.	Archetto
138	Ghiarine	—	Id.	Ghiarine
139	Farfareto	—	Id.	Musiara
140	Arsia	—	Id.	Musiara Superiore Monte Caio
141	Delfolo Destro	—	Id.	Musiara Monte Caio
142	Delfolo Sinistro	—	Id.	Musiara Monte Caio
143	La Ghiaia	—	Id.	Musiara Monte Caio
144	Scrava	—	Tornolo	Strinata
145	Lama Alta	—	Id.	Centocroci
146	Taglio	—	Id.	Id.
147	Campo Mao	—	Id.	Casoni
148	Moglie	—	Id.	Id.
149	Boregone	—	Id.	Menta
150	Fontanellato	—	Id.	Pian di Brè
151	Pian di Petan	—	Id.	Pian Petan 3 sorgenti
152	Prato della Canala	—	Valmozzola	Castello
153	Porcinaia	—	Id.	Porcinaia
154	Cà di Bada	—	Id.	Mapp. 14, foglio n. 46
155	Borghignoni	—	Id.	Valmozzola
156	Laguzzoni	—	Id.	Id.
157	Dell'Orbo	—	Id.	Sartora

(3427)

Visto, *il Ministro*: PIERACCINI

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1964.

Soppressione dell'Ufficio imposte in surrogazione di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1954, n. 603, con cui hanno cessato di avere applicazione dal 1° gennaio 1954 l'imposta di negoziazione, regolata dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con il decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173 e con la legge 22 dicembre 1951, n. 1372, nonchè l'imposta sul capitale delle società straniere, prevista nel titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e nel decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 609;

Riconosciuta l'opportunità, in conseguenza della entrata in vigore della citata legge 6 agosto 1954, n. 603, di sopprimere l'Ufficio imposte in surrogazione di Torino, con la contemporanea attribuzione dei servizi da esso amministrati, compresa la gestione stralcio delle imposte abolite, all'Ufficio bollo della stessa sede;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio imposte in surrogazione di Torino, è soppresso.

Art. 2.

I servizi attualmente amministrati dal soppresso Ufficio sono attribuiti, anche per la gestione stralcio delle imposte abolite, all'Ufficio bollo di Torino.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1964.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1964
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 165

(4132)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1964.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Bispan » flaconcini, della ditta I.F.L.O. - Istituto Farmacologico Lombardo, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3909/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 21 settembre 1960, con il quale è stata registrata al n. 17718 a nome della ditta I.F.L.O. - Istituto Farmacologico Lombardo, con sede in Milano, via Cosenza n. 5, la specialità medicinale denominata « Bispan » flaconcini bevibili x 10 cc., preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo eseguito la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (infatti la specialità medicinale è risultata costituita non da inositesafosfato di lisina, bensì da una mescolanza di cloridrato di lisina con un sale di sodio dell'acido inositesafosforico, in proporzioni non esattamente calcolate), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bispan » 10 flaconcini bevibili x 10 cc., registrata con decreto in data 21 settembre 1960, al n. 17718, a nome della ditta I.F.L.O. - Istituto Farmacologico Lombardo, di Milano, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1964

Il Ministro: MANCINI

(4135)

DECRETO PREFETTIZIO 24 aprile 1964.

Nomina del segretario del Consiglio provinciale di sanità di Reggio Calabria.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto prefettizio n. 5742 Gab. del 6 ottobre 1961, col quale è stato provveduto alla ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio ottobre 1961-ottobre 1964, ed alla nomina del segretario del citato Collegio nella persona del dott. Salvatore Fragalà, funzionario dell'Amministrazione della sanità;

Considerato che il dott. Fragalà è stato trasferito in altra sede ed occorre, pertanto, provvedere alla di lui sostituzione;

Vista la designazione all'uopo fatta dal medico provinciale con lettera n. 3382 Div. del 18 aprile 1964;

Decreta:

Il dott. Ugo Muscolino, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità è nominato segretario del Consiglio provinciale di sanità.

Reggio Calabria, addì 24 aprile 1964

p. *Il Prefetto*: ODIERNA

(4144)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lecce

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4695, in data 6 maggio 1964, è stata prorogata fino all'11 luglio 1964 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lecce, affidata al dott. ing. Felice Vietri.

(4133)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vitorchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1964, il comune di Vitorchiano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4001)

Autorizzazione al comune di Latera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1964, il comune di Latera (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4002)

Autorizzazione al comune di Castelcastagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1964, il comune di Castelcastagna (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4003)

Autorizzazione al comune di San Martino del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1964, il comune di San Martino del Lago (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4014)

Autorizzazione al comune di Torricella del Pizzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1964, il comune di Torricella del Pizzo (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4017)

Autorizzazione al comune di Colledara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1964, il comune di Colledara (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4004)

Autorizzazione al comune di Notaresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1964, il comune di Notaresco (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4005)

Autorizzazione al comune di Aggius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1964, il comune di Aggius (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4006)

Autorizzazione al comune di Illorai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1964, il comune di Illorai (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4007)

Autorizzazione al comune di Bottida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1964, il comune di Bottida (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4008)

Autorizzazione al comune di Giave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1964, il comune di Giave (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4009)

Autorizzazione al comune di Cingoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1964, il comune di Cingoli (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.373.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4011)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Fidenza (Parma) di un terreno sito in Fidenza.

Con decreto ministeriale n. 300.8/60854 del 28 aprile 1964, l'Opera nazionale maternità infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Fidenza (Parma) di un terreno sito in Fidenza, del periziato valore di L. 57.067.400 della superficie di mq. 2194,90 censito al catasto terreni del comune di Fidenza alla partita 2329, con il mappale 158 del foglio 54, confinante a nord con il Cavo Venzola, a sud col viale I Maggio, ad est con la via Pescina e ad ovest con ragioni Bartoluzzi, da destinare a costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(3961)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione disposta dal comune di Concesio (Brescia).

Con decreto ministeriale n. 300.8/60817 del 6 maggio 1964 l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dall'Amministrazione comunale di Concesio (Brescia) la donazione di un'area edificatoria della superficie di mq. 1000, da destinare alla costruzione di un Centro assistenziale O.M.N.I.

(4101)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Alberto Broffoni, nato a Mantova il 12 aprile 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano il 12 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(4036)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 28 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1964, registro n. 26 Pubblica istruzione, foglio n. 203, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 5 febbraio 1962 dal prof. Faustino Santospagnolo, nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, contro il provvedimento n. 16928 del 23 febbraio 1961 che respingeva la richiesta del ricorrente di considerare valido, ai fini del periodo di prova, il servizio prestato nell'anno scolastico 1960-61.

(4075)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 93

Corso dei cambi del 15 maggio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	624,85	624,90	624,92	624,85	624,90	624,92	624,90	624,90	624,90
$ Can.	577,90	577,80	577,75	577,80	576,75	577,85	577,92	577,95	577,85	577,80
Fr. Sv.	144,80	144,78	144,81	144,805	144,78	144,82	144,81	144,82	144,81	144,81
Kr. D.	90,49	90,47	90,47	90,48	90,50	90,48	90,49	90,50	90,48	90,47
Kr. N.	87,45	87,43	87,435	87,45	87,40	87,46	87,445	87,45	87,47	87,46
Kr. Sv.	121,63	121,66	121,70	121,70	121,60	121,66	121,685	121,65	121,67	121,66
Fol.	172,95	173,05	173,02	173,08	172,95	172,98	173,07	172,95	172,98	173,04
Fr. B.	12,55	12,556	12,558	12,55875	12,55	12,56	12,558	12,55	12,55	12,56
Franco francese	127,53	127,53	127,545	127,5375	127,50	127,53	127,5325	127,52	127,53	127,53
Lst	1749,32	1749,10	1749,25	1749,30	1748,75	1749,25	1749,30	1749,40	1749,30	1749,25
Dm. occ.	157,21	157,21	157,335	157,225	157,15	157,20	157,225	157,20	157,20	157,21
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,19	24,185	24,15	24,19	24,19	24,18	24,18	24,19
Escudo Port.	21,81	21,81	21,80	21,82	21,90	21,81	21,81	21,82	21,82	21,81

Media dei titoli del 15 maggio 1964

Rendita 5 % 1935	108,55
Redimibile 3,50 % 1934	98,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	88,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	89,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	87,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,90

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 maggio 1964

1 Dollaro USA	624,92
1 Dollaro canadese	577,86
1 Franco svizzero	144,807
1 Corona danese	90,485
1 Corona norvegese	87,447
1 Corona svedese	121,692
1 Fiorino olandese	173,075
1 Franco belga	12,558
1 Franco francese	127,535
1 Lira sterlina	1749,30
1 Marco germanico	157,225
1 Scellino austriaco	24,187
1 Escudo Port.	21,815

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del fiume Nestore ed affluente, ricadente nelle provincie di Perugia e Terni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1964 al registro n. 5, foglio n. 64 è stato determinato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano del fiume Nestore, ricadente nelle provincie di Perugia e Terni.

(4038)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti il sedime dell'idroscalo di Stagnone (Marsala)

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto con il Ministro per le finanze in data 13 gennaio 1964, n. 177, registrato alla Corte dei conti addì 20 aprile 1964 al registro n. 13 Aeronautica, foglio n. 243, sono stati dismessi dal pubblico Demanio aeronautico e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato, alcuni immobili, già espropriati dall'Amministrazione aeronautica per la costruzione dell'idroscalo di Stagnone (Marsala), distinti nel catasto del comune di Marsala come segue:

pagina 6467 - foglio 171 - part. 343 - Sup. da dismettere ha 0.22.20;

pagina 6467 - foglio 171 - part. 344 - Sup. da dismettere ha 0.06.40;

pagina 6467 - foglio 171 - part. 15 - Sup. da dismettere ha 0.10.50.

(4037)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Ricostituzione del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS. Immacolata » di Misilmeri (Palermo), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Capo del Governo del 22 luglio 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « Maria SS. Immacolata », con sede in Misilmeri (Palermo) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del decreto-legge citato;

Visti i provvedimenti in data 5 luglio 1940 e 15 dicembre 1944, con i quali vennero nominati i componenti del Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta;

Considerato che il predetto Comitato è da tempo inattivo, e che occorre pertanto far luogo alla relativa ricostituzione;

Dispone:

I signori dott. Umberto Filosto, prof. Stefano Mannino e dott. Francesco D'Alia sono nominati componenti del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS. Immacolata » di Misilmeri (Palermo) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1964

Il Governatore: CARLI

(4148)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità risultano disponibili complessivamente numero undici posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova (coeff. 229) nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o scienze politiche od altra laurea equipollente.

Possono altresì partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni quaranta.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione, in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, il limite massimo di età è potratto fino a 45 anni.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la lingua straniera di cui al successivo art. 4), nella quale intendano sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Il concorso comprende tre prove scritte ed una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

A) *Prove scritte*:

1) Diritto civile;

2) Diritto amministrativo e costituzionale;

3) Economia politica e scienza delle finanze;

B) *Prova orale*:

1) Le materie delle prove scritte;

2) Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità - Legislazione sanitaria;

3) Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

4) Nozioni di statistica teorica (generalità, dati statistici, metodi statistici, leggi statistiche) ed applicata (statistica della popolazione e demografica, statistiche economiche);

5) Lingua straniera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue a scelta del candidato: francese, inglese, tedesco.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima del l'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di

ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del reg.o decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298), dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 genaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani di caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2 terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti altoatesini che apparennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato della Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

t) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina a consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1964

Il Ministro: Mancini

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1964
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 354

(3648)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per l'ammissione all'Accademia aeronautica - Anno accademico 1964-65 per trenta aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico - ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 448, concernente la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari della Accademia aeronautica agli allievi dei Collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 29 marzo 1943, n. 388, concernente provvedimenti a favore dell'Opera nazionale figli aviatori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568, concernente le norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria;
Visto la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;
Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazzione di firme;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, sul riordinamento degli studi della Facoltà di ingegneria;
Visto la legge 21 luglio 1961, n. 685, concernente l'ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle Facoltà universitarie;
Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri;
Visto la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, concernente il riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso straordinario per titoli per l'ammissione all'Accademia aeronautica di trenta aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri; anno accademico 1964-65.

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi i cittadini italiani (o coloro che si trovano nelle condizioni di potere acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555) con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

A) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 24° alla data del 31 ottobre 1964;

B) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare e della idoneità somatico-funzionale in qualità di aspirante ufficiale in servizio permanente effettivo, nonchè della idoneità generica al volo (vedi allegato 4);

C) abbiano — se minorenni — il consenso di chi esercita la patria potestà o tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare;

D) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilità, secondo il giudizio del Ministero della difesa-Aeronautica;

E) non siano stati mai espulsi da istituti di educazione dello Stato, ovvero, avendo già appartenuto all'Accademia aeronautica, non ne siano stati dimessi per ragioni disciplinari;

F) siano studenti universitari ed abbiano superato, entro la data di presentazione della domanda definitiva, tutti gli esami del biennio propedeutico di ingegneria sufficienti per la successiva iscrizione al triennio di applicazione, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.

Art. 3.

L'ammissione di giovani che siano iscritti alla leva di mare o che abbiano già concorso alla predetta leva e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando è subordinata al preventivo nulla osta della competente capitaneria di porto.

Art. 4.

Coloro che aspirano all'ammissione al concorso dovranno far pervenire al più presto e comunque entro il 31 maggio 1964 a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - Pozzuoli (Napoli), una domanda provvisoria redatta in carta libera, debitamente firmata. Per i candidati minorenni, la domanda dovrà essere vistata da chi esercita la patria potestà o la tutela.

Nella predetta domanda provvisoria, che dovrà essere compilata scrupolosamente secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, i candidati dovranno dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) di aver superato tutti gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, o di contare di superarli entro la data di presentazione della domanda definitiva precisando l'Università dove sono iscritti.

Nel caso che siano stati superati solo una parte di detti esami, precisare gli esami superati;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) di essere celibi o vedovi senza prole.

Per i militari la domanda dovrà essere inoltrata tramite il Comando da cui dipendono. I Comandi interessati faranno seguire altresì, d'ufficio, un breve rapporto informativo in duplice copia.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - Pozzuoli (Napoli).

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo in tempo utile per la chiamata della comunicazione di cambio di domicilio.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Comando Accademia aeronautica, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, ha facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 5.

A cura del Comando dell'Accademia gli aspiranti che avranno fatto pervenire la domanda provvisoria, saranno invitati a presentarsi ad un Istituto medico legale dell'Aeronautica militare per essere sottoposti a visita medica per l'accertamento dei requisiti fisici e della idoneità somatico-funzionale graduata nelle tre categorie di 1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente.

A tale visita i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido.

Contro il risultato della visita medica non è ammesso appello.

Gli assenti a visita saranno esclusi dal concorso.

Art. 6.

I concorrenti muniti di lettera o telegramma di convocazione del Comando dell'Accademia per la visita medica, si presenteranno al più vicino Presidio aeronautico o Comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe a tariffa militare (n. 6 per viaggio di servizio) sulle ferrovie dello Stato.

Fermo restando il beneficio della riduzione a tariffa militare per tutti i concorrenti, sia per i viaggi di andata che per quelli di ritorno, a coloro che saranno ammessi in Accademia, verranno integralmente rimborsate le spese di viaggio sulle ferrovie dello Stato dietro presentazione dei biglietti ferroviari, accompagnati dalle lettere di convocazione alla visita medica.

Art. 7.

I candidati dovranno far pervenire entro il 10 settembre 1964 a mezzo raccomandata e direttamente al Comando Accademia - Ufficio concorsi - Pozzuoli (Napoli), la domanda definitiva di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 200, secondo lo schema di cui all'allegato n. 2.

La predetta domanda definitiva dovrà contenere le dichiarazioni ed indicazioni già previste dall'art. 4 del presente decreto per la domanda provvisoria.

Si applicano alla domanda definitiva le disposizioni previste dall'art. 4 predetto, in materia di notificazione del recapito dei candidati, data di arrivo delle domande, regolarizzazione delle domande formalmente irregolari.

La firma apposta in calce alla domanda definitiva dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti. Per i candidati che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i candidati che siano mili-

tari è sufficiente il visto del comandante di Corpo, fermo restando l'obbligo per i militari stessi di trasmettere la domanda tramite il Comando da cui dipendono.

Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Alla domanda definitiva dovranno essere allegati:

1) certificato rilasciato dall'Università attestante il superamento di tutti gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, sufficiente per la successiva iscrizione al triennio di applicazione, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53. Tale certificato dovrà esplicitamente attestare il superamento di tutti gli esami del biennio propedeutico ed inoltre indicare gli esami superati ed i voti riportati in ciascun esame;

2) documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza di cui al successivo art. 9;

3) estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta da bollo da L. 200;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal Comune di residenza, ovvero, atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente si trovi in condizioni di potere acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555 (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto);

5) certificato generale del Casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal Casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto);

6) certificato di stato libero su carta bollata da L. 200 (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto);

7) atto di assenso del padre o, in mancanza di questi, della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore (se il giovane è minorenne) o del curatore (se il giovane è emancipato). Tale atto deve essere redatto dal sindaco secondo i modelli di cui al regolamento sul reclutamento dell'Esercito (vedi allegato 3) su carta bollata da L. 200;

8) a) copia dello stato di servizio per gli ufficiali o copia del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa.

La copia del foglio matricolare deve essere presentata anche dai giovani che siano già stati riconosciuti abili ed arruolati dai Consigli di leva, anche se non abbiano prestato ancora servizio militare (dovranno essere applicate marche da bollo da L. 200 per ogni foglio);

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il domicilio; per tutti i giovani che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva. (Tale documento dovrà essere rilasciato in carta legale da L. 200);

c) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciato dalla competente Capitaneria di porto;

9) diploma originale del titolo di studio di scuola media superiore in base al quale hanno ottenuto l'iscrizione nella Facoltà di ingegneria dell'Università o copia autentica di esso.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso le altre Amministrazioni o, per altri concorsi, presso l'Amministrazione aeronautica.

Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Comando Accademia, si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Le copie di atti o certificati, anche se ottenuti con procedimenti meccanici o fotografici, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali quando siano debitamente autenticate.

L'autenticazione di cui al precedente comma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso sarà formata sommando:

a) la media espressa in trentesimi dei voti riportati negli insegnamenti fondamentali comuni a tutte le Facoltà del biennio propedeutico di ingegneria, ad eccezione dell'insegnamento di geometria del secondo anno o della materia sostitutiva, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, moltiplicata per il coefficiente 4;

b) 1/2 punto per ogni esame superato dal candidato negli altri insegnamenti del biennio propedeutico od eventualmente del successivo triennio di applicazione (esclusi quindi gli insegnamenti già valutati di cui alla precedente lettera a) del presente articolo), se la votazione riportata non superi 24/30; 1 punto qualora detta votazione superi 24/30;

c) il seguente punteggio per il grado di idoneità somatico-funzionale: 2 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria « ottimo », 1 punto per i candidati classificati nella 2ª categoria « buono ». Nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria « sufficiente ».

Nella formazione della graduatoria sarà inoltre tenuto conto delle norme sancite dai regi decreti-legge 13 febbraio 1936, n. 448; 29 marzo 1943, n. 388; ed art. 5 legge 5 gennaio 1957, n. 3, e successive estensioni e modifiche riflettenti rispettivamente le precedenze stabilite per i provenienti dai Collegi militari, dagli Istituti della O.N.F.A., e i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi. A parità di merito avranno la precedenza i concorrenti più giovani.

La graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso sarà approvata con decreto ministeriale.

I primi trenta candidati saranno dichiarati vincitori del concorso per aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

I militari che risulteranno vincitori del concorso dovranno rinunciare al grado eventualmente rivestito.

Il Comando Accademia aeronautica in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine della graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari.

I vincitori del concorso sono nominati, dopo un breve corso militare presso l'Accademia aeronautica, aspiranti ufficiali del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. Le modalità e la durata del predetto corso saranno stabilite dal Ministero della difesa-Aeronautica.

Art. 10.

Il Ministero della difesa potrà escludere dal concorso, quegli aspiranti che a suo giudizio non ritenesse di dovere ammettere a far parte dell'Accademia aeronautica.

Art. 11.

Gli aspiranti del G.A.r.i. sono tenuti a corrispondere i contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877 relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari ed a sostenere qualsiasi altra spesa di carattere straordinario o personale.

Art. 12.

Gli aspiranti possono essere dimessi dall'Accademia:

a) a domanda (integrata dal consenso del genitore o tutore se trattasi di allievo minorenne);

b) di autorità: per motivi disciplinari o di salute oppure per deficiente attitudine militare o professionale che sarà in particolare accertata durante il corso;

c) nel caso contemplato al successivo art. 14.

Tale provvedimento è inappellabile.

Coloro che, per una delle cause accennate vengono dimessi dall'Istituto, sono prosciolti dalla ferma speciale contratta all'atto dell'ammissione in Accademia, e collocati in congedo, a meno che non appartengano a classi che abbiano già concorso alla leva nel qual caso dovranno regolare la loro posizione di fronte agli obblighi di leva in conformità delle disposizioni di legge in vigore.

La posizione militare degli allievi dimessi, agli effetti del periodo trascorso alle armi e degli obblighi di leva da compiere, viene di volta in volta definita dal Ministero della difesa-Aeronautica, con provvedimento successivo a quello delle dimissioni.

Art. 13.

All'atto dell'ammissione in Accademia i giovani reclutati in base al presente bando di concorso debbono assumere l'ob-

bligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 15, salvo i casi di dimissione.

Gli allievi ammessi sono inviati alla facoltà di ingegneria di un'Università o ad un Politecnico per frequentarvi il triennio di studi di applicazione e conseguire la laurea in ingegneria. Essi dovranno superare gli eventuali esami di integrazione nelle materie aggiunte che potranno essere richieste dalla Facoltà.

La sede universitaria, il corso di laurea e la sezione del triennio di studi di applicazione sono determinati dal Ministero della difesa.

Gli allievi potranno essere assegnati presumibilmente ad uno dei seguenti corsi di laurea in ingegneria:

ingegneria Aeronautica;
ingegneria Elettronica;
ingegneria Civile.

In sede di assegnazione degli allievi ad uno dei corsi di laurea in ingegneria, nonchè ad una sezione ed indirizzo, sarà tenuto anche conto, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, del desiderio espresso dagli interessati.

La qualifica di aspiranti ufficiali ha valore ai soli effetti amministrativi e dà diritto al trattamento di maresciallo di 1ª classe.

Art. 14.

Gli aspiranti ufficiali che, al termine del primo anno di studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato, negli insegnamenti previsti per detto anno dagli statuti dell'Università o del Politecnico frequentato, il numero di esami fissato dal Ministero e che abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite nel piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.

Durante il suddetto primo anno di studi, gli aspiranti ufficiali sono sottoposti alle norme interne della facoltà o del politecnico che frequentano, ma continuano ad appartenere all'Accademia.

Coloro che non superino gli esami di cui al primo comma del presente articolo sono dimessi dall'Accademia e nominati sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina.

Art. 15.

I sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico che, al termine del terzo anno di studi applicativi, compresa la sessione autunnale, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito dal Ministero, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con l'obbligo di permanere in servizio per un periodo di sei anni. L'anzianità assoluta decorre dalla data del decreto di promozione, quella relativa è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma precedente sono ammessi a completarli nell'anno successivo, compresa la sessione autunnale di esami, purchè nel suddetto termine abbiano superato tutti gli esami negli insegnamenti previsti dagli statuti dell'Università o del Politecnico frequentato, per il primo anno di studi applicativi nonchè gli esami in almeno dieci degli insegnamenti complessivamente previsti per il secondo e terzo anno dagli anzidetti statuti.

I sottotenenti di cui al comma precedente sono aggregati al corso successivo a quello cui appartengono.

I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale di esami, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di anni sei. Essi non possono conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

Art. 16.

Gli aspiranti ufficiali sono tenuti a pagare le seguenti spese:

a) retta annua fissata nella misura di L. 22.000;

b) spese generali (lavatura, stiratura e riparazione della biancheria, materiali acquistati per la pulizia generale e medicinali - escluse le specialità) fissate nella misura di lire 8.000 annue;

c) spese di manutenzione del vestiario, fissate nella misura di L. 6.000 annue;

d) spese straordinarie e personali, come segue.

A) spese straordinarie:

1) medicinali speciali, consulti e cure per le quali sia necessario l'intervento di medici estranei allo Istituto;

2) rinnovazione dei capi di corredo;

3) strumenti scientifici e materiale per uso sportivo in dotazione individuale;

4) spese per studi facoltativi (acquisto libri di testo, sinossi, cancelleria e materiale vario necessari per gli studi stessi, quota parte nei compensi fissi d'insegnamento dovuti agli insegnanti di materie facoltative);

5) guasti, rotture e perdite dovute a negligenza;

6) anticipi autorizzati eccezionalmente dal comandante in prima dell'Accademia;

B) spese di carattere personale, disposte o consentite dalle norme del regolamento interno dell'Accademia;

e) spese relative al materiale didattico e di consumo (libri, cancelleria, ecc.).

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1964
Registro n. 11 Difesa Aeronautica, foglio n. 282

ALLEGATO N. 1

DOMANDA PROVVISORIA

(in carta protocollo semplice e possibilmente dattiloscritta da spedire a mezzo lettera raccomandata)

Al Comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi. — POZZUOLI (Napoli)

Il sottoscritto (1) . . . .
nato a . . . . il . . . . .
domiciliato a . . . . provincia .
in via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione all'Accademia aeronautica, anno accademico 1964-65 di trenta aspiranti ufficiali del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito nell'anno . . . . presso l'Istituto di . . . . (2) dichiara di aver sostenuto con esito favorevole tutti gli esami del biennio propedeutico di ingegneria presso l'Università di . . . . (oppure di contare di sostenere con esito favorevole tutti gli esami del biennio propedeutico di ingegneria presso l'Università di . . . . (3).

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (5) . . . . .;

d) di essere iscritto al distretto militare di . . . . . . ufficio leva di . . . . . o capitaneria di porto di . . . . .;

e) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di . . . . (6);

f) di consentire senza riserva, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso;

g) di essere celibe oppure vedovo senza prole.

Il candidato
. . . .

firma leggibile del genitore o tutore
se il candidato è minorenne

---

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello).

(2) Indicare il diploma di Scuola media superiore posseduto.

(3) Nel caso che il candidato abbia superato una parte degli esami del biennio propedeutico di ingegneria precisare gli esami superati.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(6) Non ancora arruolato dal Consiglio di leva - Abile arruolato - Incorporato - Rivedibile - Esonerato - Godente di rinvio, ecc.

ALLEGATO N. 2

DOMANDA DEFINITIVA

(in carta bollata da L. 200
e possibilmente dattilografata)

Al Comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi. — POZZUOLI (Napoli)

Il sottoscritto (1) . .
nato a . . . . . il . . , .
domiciliato a . . . . provincia . .
in via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione all'Accademia aeronautica, anno accademico 1964-65 di trenta aspiranti ufficiali del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio di . . . conseguito nell'anno . . presso l'Istituto di . , . (2) dichiara di aver superato tutti gli esami del biennio propedeutico d'ingegneria presso l'Università di .

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . ..

c) di non aver riportato condanne penali (4) . . . . ..

d) di essere iscritto al distretto militare di . . . o ufficio leva di . . o capitaneria di porto di . .

e) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di . (5);

f) di consentire senza riserva, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso;

g) di essere celibe oppure vedovo senza prole.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: (6)

1) .
2) .
3) . .
4) . . . . . .
ecc. . . . .

. li . .

Il candidato
. .

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . .

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello).

(2) Indicare il diploma di scuola media superiore posseduto.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) Non ancora arruolato dal Consiglio di leva - Abile arruolato - Incorporato - Rivedibile - Esonerato - Godente di rinvio, ecc.

(6) Vedi i documenti specificati all'art. 7) del bando di concorso.

(7) Autenticazione fatta da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Per i candidati che siano militari è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

ALLEGATO N. 3

COMUNE DI . . . .

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minorenne su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal Sindaco)

L'anno . . . . e questo di . . . . . . del mese di . . . . è comparso avanti di me sindaco del comune suddetto il sig. (1) . . . . del minorenne (2) . . . . il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento nell'Aeronautica militare quale allievo dell'Accademia aeronautica del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

In fede di che, lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. . . . li . . . .

Il dichiarante
. . . .

Il sindaco
. . . .

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

ALLEGATO N. 4

Requisiti fisici per l'ammissione all'Accademia aeronautica quale aspirante ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - Ruolo ingegneri.

I requisiti fisici e psico-fisiologici per l'ammissione al concorso quali aspiranti ufficiali G.A.r.i. in servizio permanente effettivo presso l'accademia aeronautica sono determinati da quanto prescritto dai vigenti « Elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea.

Tra le cause di inabilità si ricordano:

1) statura inferiore a m. 1,60;

2) visus inferiore a 7/10 in entrambi gli occhi anche dopo correzione con lenti.

Tutti i gradi di anomalia nella percezione dei colori.

(3879)

Graduatoria dei candidati idonei al concorso per venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 25 agosto 1962, numero 15490, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1962, registro n. 42 Difesa-Aeronautica, foglio n. 191;

Visto il decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, n. 6851, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1963, registro n. 20 Difesa-Aeronautica, foglio n. 256;

Visto il decreto ministeriale in data 17 ottobre 1963, numero 17801, con il quale è nominato un membro supplente in seno alla predetta Commissione, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1964, registro n. 1 Difesa-Aeronautica, foglio n. 364;

Visto il decreto ministeriale in data 30 ottobre 1963, numero 17768, con il quale viene sostituito il segretario della predetta Commissione, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1963, registro n. 47 Difesa-Aeronautica, foglio numero 165;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Giambelluca Antonio . . . . . punti 265,62
2. Petrisi Antonio . . . . » 253 —
3. Manfredi Carmine . . . . . . » 252 —
4. Di Nella Piacentini Vincenzo . . . » 236,12
5. D'Aloia Raffaele . . . . . . » 232,50
6. Maranghi Virginio . . . . . » 229 —
7. Raimondo Pietro, orfano di guerra . . » 225 —
8. Acone Luigi . . . . » 225 —
9. Foresio Antonio . . . . » 214 —
10. Asole Filippo . . . . » 213,50
11. Celozzi Matteo . . . . » 212,50
12. Favale Walter . . . . » 212 -
13. Leone Bartolomeo . . . . . . » 210,50

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 febbraio 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1964
Registro n. 13 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 360. — LAZZARINI

(4088)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami per il conferimento di sette posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 13 febbraio 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che il Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, n. 5 del 1°-15 marzo 1964, pubblica il decreto ministeriale 18 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1963, registro n. 36 Interno, foglio n. 160, che approva la graduatoria dei vincitori del concorso per esami per il conferimento di sette posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 13 febbraio 1963.

(4127)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di membri aggregati alla Commissione esaminatrice del pubblico concorso a quaranta posti di segretario ragioniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1963, n. 2710, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quaranta posti di segretario ragioniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 67/P.2.1.1. del 5 aprile 1963, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del pubblico concorso sopra citato;

Delibera:

I sottoindicati funzionari sono nominati membri aggregati alla Commissione esaminatrice del concorso a quaranta posti di segretario ragioniere in prova, citato nelle premesse, per l'espletamento delle prove facoltative di tecnica meccanografica e di lingue francese, tedesca e inglese:

1. Di Gregorio dott. Carlo, ispettore capo superiore: tecnica meccanografica;
2. Magistrelli dott. Piero, ispettore capo: lingua francese;
3. Margio dott. Alberto, ispettore capo: lingua tedesca;
4. Iezzi dott. rag. Luigi, ispettore principale: lingua inglese.

Roma, addì 9 maggio 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(4143)

Nomina di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a trecentocinquanta posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Commissione esamniatrice del concorso a trecentocinquanta posti di manovale in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli assuntori di stazione o di fermata o dei servizi di custodia ai passaggi a livello presenziati o dei servizi di vigilanza, segnali e punti speciali della linea con presenziamento, di cui alla deliberazione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 24 aprile 1964, è integrata come segue:

Daga dott. Antonio, ispettore principale, membro.

(4085)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso per titoli e per esami a sei posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva - specializzazioni in miglioramento genetico vegetale, zootecnia e chimica agraria.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a sei posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva, avranno luogo in Roma, via Torino n. 45, con inizio alle ore 8, nei giorni 8, 9 e 10 giugno 1964, per la specializzazione in miglioramento genetico vegetale; 25, 26 e 27 maggio 1964 per la specializzazione in zootecnia e 11, 12 e 13 giugno 1964 per la specializzazione in chimica agraria.

(4199)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.